



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott.ssa Ilaria Chiarelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al n° 5418/12 del R.A.C.C. in data 24.10.12, iniziata con ricorso proposto

d a

- **PREFETTURA DI UDINE**, in persona del Prefetto pro tempore, e
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,
rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Trieste

a p p e l l a n t e

c o n t r o

- **(A)**, con il procuratore avv. e domiciliatario avv., per procura a
margine della comparsa di costituzione in appello

a p p e l l a t o

avente per oggetto: appello avverso la sentenza n° 238/12
pronunciata dal Giudice di Pace di Udine in data 27.03.12,
depositata il 24.04.12,

discussa all'udienza del 21.01.13,

nella quale le parti hanno formulato le seguenti

CONCLUSIONI

- per l'appellante: "Voglia l'Ill.mo Tribunale di Udine, contrariis
reiectionis, accogliere il presente appello, annullare la sentenza n.

238/12 del Giudice di Pace di Udine e nel merito confermare il verbale n. 700009251828. Spese, diritti ed onorari integralmente rifiuti”.

- per l'appellato: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Udine rigettare in toto l'appello proposto dalla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Udine e per l'effetto confermare la sentenza n. 238/12 pronunciata dal Giudice di Pace di Udine con vittoria di spese ed onorari di causa”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

(A) ha proposto opposizione davanti al Giudice di Pace di Udine avverso il verbale di contestazione n. 700009251828, con il quale la Polizia Stradale di Udine, in località Tavagnacco, aveva rilevato a suo carico la violazione dell'art. 142 comma 9 del Codice della Strada.

L'opponente contestava la correttezza del rilevamento operato dagli agenti accertatori ed in particolare l'erronea indicazione della velocità riscontrata, che era stata arrotondata in eccesso all'unità successiva, avendo l'ultimo decimale superato la cifra del 5.

La Prefettura aveva fatto pervenire al Giudice di Pace uno scritto con il quale, invece, sosteneva la correttezza dell'operato della polizia stradale.

Il Giudice di Pace, con la sentenza n. 238/12, aveva parzialmente accolto il ricorso e ritenuto che la condotta contestata andasse piuttosto sussunta nella fattispecie di cui all'art. 142 comma 8 del Codice della Strada.

Avverso la sentenza di primo grado proponeva appello la Prefettura, deducendo che il Giudice di Pace, aveva dato un'interpretazione

errata e *contra legem* dell'art. 345 del regolamento di esecuzione del codice della strada ed aveva violato i principi vigenti in tema di efficacia probatoria degli atti redatti da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni.

L'appellato si costituiva in giudizio, sostenendo la correttezza della sentenza impugnata, che aveva tenuto conto della mancanza di prova certa in ordine alla esatta velocità del veicolo con indicazione dei valori decimali.

Verificata la regolare costituzione del giudizio, senza che venisse espletata alcuna attività istruttoria, all'udienza del 21.01.13 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni come in epigrafe e procedevano alla discussione orale, all'esito della quale il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza.

Reputa questo Giudice che l'appello sia fondato e debba, pertanto, trovare accoglimento.

Il verbale di accertamento impugnato riporta che il (A) "circolava alla guida del suindicato veicolo con direzione di marcia Palmanova - Udine dal km 23 al km 24 ad una velocità media di 179 km/h; decurtando la tolleranza del 5% pari ad 8,95 km/h risultava eccedere di 40,5 km/h il limite categoria di 130 km/h...il trasgressore prende visione di tutte le fasi del rilevamento direttamente dal monitor installato sul veicolo di servizio".

Nella parte relativa alle dichiarazioni del trasgressore viene riportata la dicitura "nulla".

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione relativa a violazioni del codice della strada, la fede privilegiata di cui all'art.

2700 cod. civ. assiste tutte le circostanze inerenti alla violazione, giacché il pubblico ufficiale è tenuto non solo a dare conto della sua presenza ai fatti attestati, ma anche delle ragioni per le quali tale presenza ne ha consentito l'attestazione; ne consegue che le contestazioni delle parti, ivi comprese quelle relative alla mancata particolareggiata esposizione delle circostanze dell'accertamento, devono essere svolte con il procedimento della querela di falso, in mancanza del quale il verbale assume valore di prova della violazione anche nel giudizio di opposizione (cfr. Cass. sent. n. 339/12).

In caso di verbale di accertamento dell'infrazione a mezzo autovelox, il verbale stesso prova, sino a querela di falso, che l'autovelox, adoperato nel luogo e tempo indicato, ha fornito all'agente accertatore i dati riportati nel verbale.

Nel caso di specie, quindi, per dimostrare che la velocità riportata nel verbale di accertamento non corrispondeva a quella effettivamente tenuta dal veicolo la parte opponente avrebbe dovuto proporre querela di falso.

Non essendo stata espletata tale procedura, ne discende che non può prescindersi da quanto attestato nel verbale e, dunque, risulta perfettamente legittima la contestazione della violazione dell'art. 142 comma 9 Cod. della Strada.

È solo per completezza che si osserva come appare estremamente inverosimile che la velocità indicata sia frutto di un'approssimazione decimale in eccesso, atteso che ciò non solo contrasta con quanto riportato nella nota del 16.02.12 della Prefettura, ma soprattutto non è stato rilevato dal trasgressore nel momento in cui veniva elevata la

contravvenzione, benché egli abbia personalmente preso visione dal monitor dell'apparecchio di quanto riscontrato dagli agenti di polizia.

Ne consegue che la sentenza di primo grado deve essere totalmente riformata e, per l'effetto, va integralmente confermato il verbale impugnato n. 700009251828 del 21.11.12.

La parte appellata deve essere condannata alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio sostenute dall'appellante, spese che si liquidano, come in dispositivo, ai sensi del DM n. 140/12, tenuto conto della semplicità delle questioni affrontate ed esclusa la fase istruttoria.

L'appellato dovrà effettuare il pagamento a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 TU in materia di spese di giustizia.

p. q. m.

Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- 1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza n. 238/12 del Giudice di Pace di Udine, conferma integralmente il verbale impugnato n. 700009251828 del 21.11.12;
- 2) Condanna l'appellato all'integrale rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio sostenute dall'appellante, spese che liquida in €. 500,00 per la fase di studio, €. 350,00 per la fase introduttiva ed €. 750,00 per la fase decisoria oltre IVA e CPA e oltre eventualmente alle spese prenotate ed anticipate.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Così deciso in Udine, il 21.01.13.

Il Giudice

- Dott.ssa Ilaria Chiarelli -